

N. 342 del Registro



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Termine fine rapporto relativo al servizio pulizia autobus affidato alla S.r.l. UNI
VERSAL SERVICE al 18/4/1989 anziché all'1/12/1988. Modifica deliberazione n.308 del
 22/9/1988 relativamente al trasferimento della data di aggiudicazione della nuova
 gara per il servizio di pulizia autobus al 19/4/1989 anziché all'1/12/1988 e dello
 art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto, parte integrante della citata deliberazione.

L'anno millenovecentottantotto il giorno 12 (dodici)

del mese di Novembre, alle ore 08.30 in TARANTO e nella
 sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
 nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE (a.g.)	5. Emanuele VOZZA
6. Ezio VODOPIA (a.g.)	7. Edwige GRIFONI POLIDORI (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Giovanni SEMERARO (a.g.)	9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)
-----------------------------	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

- IL DIRETTORE DI ESERCIZIO RIFERISCE:

Com'è noto, con deliberazione n.238 del 6/8/1987 veniva bandita la licitazione privata per l'affidamento della pulizia degli autobus. Tale gara venne svolta sulla base di due determinazioni amministrative contenenti le norme di espletamento di cui alla lettera d'invito e le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Tecnico di Appalto.-

Entrambi tali atti furono approvati dalla Commissione Amministratrice con la medesima deliberazione.

IL Capitolato Tecnico d'Appalto prevede all'art.2: "La durata del presente contratto è di anni 1 (uno) dalla data di stipula dello stesso, prorogabile per un secondo periodo pari al primo, sempreché la Ditta aggiudicatrice dichiarerà tre mesi prima della scadenza contrattuale di mantenere inalterate le modalità accettate dall'Azienda. In tal caso sui prezzi offerti verrà applicata una maggiorazione pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo decorso".

Con l'espletamento della gara innanzi accennata si pervenne all'aggiudicazione del servizio in favore dell'Impresa UNIVERSAL SERVICE la quale, a fronte dei ritardi che allora si registrarono per l'approvazione da parte degli Organi Tutori degli atti amministrativi e per la stipula del relativo contratto, fu incaricata, con nota della Direzione del 27/11/1987, all'espletamento del servizio degli autobus per un periodo di 90 giorni.

Per le accennate cause di ritardo soltanto il 10/4/1988, con il numero di repertorio 4465, dinanzi al Segretario Generale del Comune di Taranto veniva stipulato in forma pubblico-amministrativa il contratto per la esecuzione dei lavori, oggetto della gara.

All'art.10 detto contratto prevede espressamente: "La durata del presente contratto è di anni 1 (uno) a decorrere dal 1°/dicembre/1987, prorogabile per un secondo periodo pari al primo, sempreché la S.r.l. UNIVERSAL SERVICE dichiarerà tre mesi prima della scadenza contrattuale di mantenere inalterate le modalità accettate e sempreché vi sia l'esplicita e formale accettazione da parte dell'Azienda; in tal caso sui prezzi offerti verrà applicata una maggiorazione pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo decorso".

Detta clausola si differenzia da quella prevista all'art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto che risulta allegato al contratto come parte integrante, nella interpretazione della data di decorrenza dell'affidamento e cioè quella contenuta nel contratto per un periodo di 1 (uno) anno a partire dall'1/12/1987, mentre quella del Capitolato Tecnico, per il periodo di un anno, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto che risulta essere in data 19/4/1988.-

Sulla base di tale ultima interpretazione circa la decorrenza dello affidamento, la Ditta UNIVERSAL SERVICE in data 20/9/1988, con nota scritta, avanzava richiesta per la proroga contrattuale, alle condizioni richiamate in entrambe le clausole.

La Commissione Amministratrice, avendo provveduto in data 22/9/1988, sulla base dell'impegno di decorrenza e termine affidamento riportati nel contratto, ad indire nuova licitazione privata per l'affidamento del compito di pulizia degli autobus e dei locali della Direzione con il successivo esame della richiesta innanzi accennata avanzata dalla Ditta UNIVERSAL SERVICE, ritenne opportuno, onde evitare complicazioni nell'esple

tamento della gara, chiedere un parere legale con esplicito incarico alla Direzione di Esercizio di rivolgersi al Prof. Avv. JAMBRENGHI.

Avendo ottemperato all'incarico affidatomi dalla Commissione Amministratrice riporto di seguito integralmente quanto rilevato dal Prof. Avv. JAMBRENGHI Vincenzo:

Ricostruita come precede la fattispecie, essa va inquadrata nello schema giuridico della validità dei contratti amministrativi (appalto di servizi nella specie) analizzata nel rapporto tra deliberazione di contrattare e stipula del contratto.

In analogia con le norme di cui al R.D. 1915, anche per le aziende municipalizzate la competenza per la deliberazione delle condizioni contrattuali è riservata all'organo collegiale di governo del soggetto pubblico, in questo caso la commissione amministratrice.

Ora, il testo contrattuale licenziato dalla Commissione prevedeva la decorrenza del rapporto di appalto annuale dalla stipula del contratto, non già dall'affidamento anticipato del servizio. Tale ultima evenienza risponde ad un principio generale dell'ordinamento dei lavori pubblici che prevede, come è noto, la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto. Nella specie lo anticipato affidamento, indubbiamente più che giustificato, è stato con oggettiva prudenza commisurato - con soli 90 giorni - ai tempi tecnici necessari ordinariamente per il completamento del procedimento amministrativo (fase di controllo soprattutto) e per lo svolgimento dell'attività materiale di redazione e stipula del contratto. Per giunta, la previsione del Direttore di Esercizio è stata superata dalla realtà per la protrazione del tempo previsto per oltre 20 giorni.

Ma l'anticipata esecuzione del contratto alle stesse condizioni fissate in sede di aggiudicazione non poteva jure costituire ragione di modifica della previsione capitolare (art.2) caratterizzata dall'individuazione del dies a quo di decorrenza dell'anno contrattuale nella stipulazione del contratto.

L'affidamento in via anticipata dell'esecuzione del servizio, invece, si inserisce nei rapporti tra le parti assumendo la caratteristica di un episodio connesso ad una eventualità che comunque esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del fatto, rivelandosi in sé inidoneo a spiegare effetti sul sinallagma contrattuale prefigurato nei due momenti essenziali dell'offerta specificata nel capitolato e della sua accettazione negozialmente resa dal concorrente in sede di formulazione del ribasso sulla base d'asta.

Rispetto al programma contrattuale in tal modo venuto in essere, soltanto un'eventuale preventiva revisione da parte della commissione amministratrice della clausola di cui all'art.2 avrebbe potuto rendere legittima la clausola contrattuale modificativa del termine ivi fissato. Beninteso, neanche la Commissione Amministratrice avrebbe potuto tornare sul capitolato già utilizzato in gara senza addurre una insuperabile ra-

gione di pubblico interesse sopravvenuto rispetto alla data di approvazione del testo capitolare. In ogni caso, il semplice rilievo di una netta differenziazione tra una clausola capitolare deliberata dalla Commissione ed il testo contrattuale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Azienda, Direttore di Esercizio, e dell'impresa aggiudicataria porta alla conclusione della invalidità di questa ultima clausola e della sostituzione automatica con quella prefigurata nel capitolato.

Così come il Sindaco del Comune (art.151 R.D. 1915 cit.) il Direttore di Esercizio "esegue le deliberazioni" della Commissione Amministratrice. Le sue facoltà operative autonome sono concentrate sulla direzione del personale (art.34, lett.a, c e d DPR 4/10/1986, n.902) in relazione alla quale egli gode anche del particolare potere - lagatogli da espressa disposizione di legge - di transigere e conciliare la controversia (ibidem, ult.co; con conseguenze impegnative per l'Azienda); sugli "acquisti in economia" e sulle "spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento dell'azienda" (ibidem, lett.g). Quanto, viceversa, ai contratti, il Direttore è competente per la stipula (ibidem lett.f) non già per la approvazione del relativo schema; cioè per la esternazione, non per la formazione della volontà contrattuale.

Deriva dal quadro normativo così delineato una giuridica inefficacia di ogni clausola contrattuale non conforme al deliberato della competente Commissione. E' evidente che nella specie alla modificazione del dies a quo di decorrenza del termine annuale di cui all'art.2 Capitolato il Direttore si è indotto, nel sottoscrivere l'art.10 del contratto, nel l'intento, di per sé logicamente fondato, di regolarizzare nel modo più completo (e sia pur per eccesso di cautela ché l'affidamento precario trimestrale del servizio per necessità urgente non costituisce procedura vietata dalla legge) amministrativamente la spesa connessa al servizio ed in particolare i versamenti effettuati in favore del medesimo soggetto, dapprima affidatario poi appaltatore. In questo senso depone, infatti, l'art.4 del contratto che prefigura un compenso di £.216.729.800.- che l'appaltatore, stando all'art.10, dovrebbe guadagnarsi dall'aprile al dicembre 1988 e che viceversa è stato commisurato per la reale durata contrattuale di un anno. Ma l'incompetenza del Direttore nella specifica materia della modificazione di atti deliberati collegialmente esclude la validità della clausola deviante.

Dalla inefficacia della clausola di cui all'art.10 del contratto deriva la sua sostituzione automatica con quella di cui all'art.2 Capitolato. Con la conseguenza ulteriore che l'istanza di proroga del contratto va considerata tempestiva e su di essa codesta Commissione, su proposta del Direttore, dovrà pronunciarsi, beninteso in piena discrezionalità; e che ovviamente la durata del contratto con la Universal Service deve intendersi prevista sino al 10/aprile/1989.

Nei sensi sopra esposti è il mio parere.

Mi permetto inoltre di suggerire per il futuro la modificazione dello art.2 della norma capitolare con l'aggiunta delle parole "ovvero dalla data di effettivo espletamento del servizio se autorizzato antecedentemente alla stipula del contratto".-

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

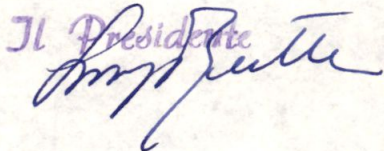
- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- ESAMINATO il parere all'uopo fornito dal prof. JAMBRENGHI;
- RITENUTA l'opportunità di evitare ulteriore confusione sulla questione riguardante le gare per l'affidamento dell'incarico delle pulizie;
- CONSIDERATO che, accogliendo il parere dell'avv. JAMBRENGHI, l'Azienda non viene a trovarsi di fronte a spese maggiori a quelle che attualmente impegna per la pulizia dei mezzi;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- 1)- di ritenere esaurito il contratto sottoscritto con la S.r.l. UNIVERSAL SERVICE in data 19/4/1988 per la pulizia degli autobus, per i motivi in narrativa specificati, alla data del 18/4/1989 e non alla data del 30/11/1988;
- 2)- di modificare la deliberazione n.308 del 22/9/1988 relativamente alla data di inizio delle prestazioni oggetto della citata delibera n. 308, dall'1/12/1988 al 19/4/1989;
- 3)- di modificare l'art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto approvato con deliberazione n.308 del 22/9/1988 così come segue: "La data del presente contratto è di anni 1 (uno) dalla data di effettivo espletamento del servizio se autorizzato antecedentemente alla stipula del contratto, prorogabile.....omissis.-

Il Segretario


Visto:

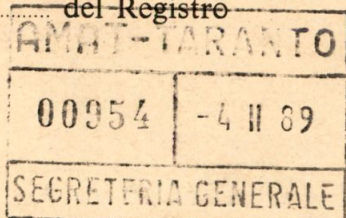
Il Presidente


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 29/11/1988.-

Approvata con deliberazione della Giunta Municipale nella seduta del 16/12/1988.-
~~del Consiglio Comunale n. del~~

Resa esecutiva il 13/1/1989 con atto n. 34254 della Sezione di Controllo della Regione
Puglia di Taranto.-

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Termine fine rapporto relativo al servizio pulizia autobus affidato alla S.r.l. UNI VERSAL SERVICE al 18/4/1989 anziché all'1/12/1988. Modifica deliberazione n.308 del 22/9/1988 relativamente al trasferimento della data di aggiudicazione della nuova gara per il servizio di pulizia autobus al 19/4/1989 anziché all'1/12/1988 e dello art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto, parte integrante della citata deliberazione.

L'anno millenovecentottantotto il giorno 12 (dodici)

del mese di Novembre, alle ore 08.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe NESTO

3. Alberto NESSINESE

4. Pietro LEONE (a.g.)

5. Emanuele VOZZA

6. Ezio VODOPIA (a.g.)

7. Edwige GRIFONI POLIDORI (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Giovanni SEMERARO (a.g.)

9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

- IL DIRETTORE DI ESERCIZIO RIFERISCE:

Com'è noto, con deliberazione n.238 del 6/8/1987 veniva bandita la licitazione privata per l'affidamento della pulizia degli autobus. Tale gara venne svolta sulla base di due determinazioni amministrative contenenti le norme di espletamento di cui alla lettera d'invito e le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Tecnico di Appalto.-

Entrambi tali atti furono approvati dalla Commissione Amministratrice con la medesima deliberazione.

IL Capitolato Tecnico d'Appalto prevede all'art.2: "La durata del presente contratto è di anni 1 (uno) dalla data di stipula dello stesso, prorogabile per un secondo periodo pari al primo, sempreché la Ditta aggiudicatrice dichiarerà tre mesi prima della scadenza contrattuale di mantenere inalterate le modalità accettate dall'Azienda. In tal caso sui prezzi offerti verrà applicata una maggiorazione pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo decorso".

Con l'espletamento della gara innanzi accennata si pervenne all'aggiudicazione del servizio in favore dell'Impresa UNIVERSAL SERVICE la quale, a fronte dei ritardi che allora si registrarono per l'approvazione da parte degli Organi Tutori degli atti amministrativi e per la stipula del relativo contratto, fu incaricata, con nota della Direzione del 27/11/1987, all'espletamento del servizio degli autobus per un periodo di 90 giorni.

Per le accennate cause di ritardo soltanto il 10/4/1988, con il numero di repertorio 4465, dinanzi al Segretario Generale del Comune di Taranto veniva stipulato in forma pubblico-amministrativa il contratto per la esecuzione dei lavori, oggetto della gara.

All'art.10 detto contratto prevede espressamente: "La durata del presente contratto è di anni 1 (uno) a decorrere dal 1°/dicembre/1987, prorogabile per un secondo periodo pari al primo, sempreché la S.r.l. UNIVERSAL SERVICE dichiarerà tre mesi prima della scadenza contrattuale di mantenere inalterate le modalità accettate e sempreché vi sia l'esplicita e formale accettazione da parte dell'Azienda; in tal caso sui prezzi offerti verrà applicata una maggiorazione pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo decorso".

Detta clausola si differenzia da quella prevista all'art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto che risulta allegato al contratto come parte integrante, nella interpretazione della data di decorrenza dell'affidamento e cioè quella contenuta nel contratto per un periodo di 1 (uno) anno a partire dall'1/12/1987, mentre quella del Capitolato Tecnico, per il periodo di un anno, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto che risulta essere in data 19/4/1988.-

Sulla base di tale ultima interpretazione circa la decorrenza dello affidamento, la Ditta UNIVERSAL SERVICE in data 20/9/1988, con nota scritta, avanzava richiesta per la proroga contrattuale, alle condizioni richiamate in entrambe le clausole.

La Commissione Amministratrice, avendo provveduto in data 22/9/1988, sulla base dell'impegno di decorrenza e termine affidamento riportati nel contratto, ad indire nuova licitazione privata per l'affidamento del compito di pulizia degli autobus e dei locali della Direzione con il successivo esame della richiesta innanzi accennata avanzata dalla Ditta UNIVERSAL SERVICE, ritenne opportuno, onde evitare complicazioni nell'esple-



tamento della gara, chiedere un parere legale con esplicito incarico alla Direzione di Esercizio di rivolgersi al Prof. Avv. JAMBRENGHI.

Avendo ottemperato all'incarico affidatomi dalla Commissione Amministratrice riporto di seguito integralmente quanto rilevato dal Prof. Avv. JAMBRENGHI Vincenzo:

Ricostruita come precede la fattispecie, essa va inquadrata nello schema giuridico della validità dei contratti amministrativi (appalto di servizi nella specie) analizzata nel rapporto tra deliberazione di contrattare e stipula del contratto.

In analogia con le norme di cui al R.D. 1915, anche per le aziende municipalizzate la competenza per la deliberazione delle condizioni contrattuali è riservata all'organo collegiale di governo del soggetto pubblico, in questo caso la commissione amministratrice.

Ora, il testo contrattuale licenziato dalla Commissione prevedeva la decorrenza del rapporto di appalto annuale dalla stipula del contratto, non già dall'affidamento anticipato del servizio. Tale ultima evenienza risponde ad un principio generale dell'ordinamento dei lavori pubblici che prevede, come è noto, la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto. Nella specie lo anticipato affidamento, indubbiamente più che giustificato, è stato con oggettiva prudenza commisurato - con soli 90 giorni - ai tempi tecnici necessari ordinariamente per il completamento del procedimento amministrativo (fase di controllo soprattutto) e per lo svolgimento dell'attività materiale di redazione e stipula del contratto. Per giunta, la previsione del Direttore di Esercizio è stata superata dalla realtà per la protrazione del tempo previsto per oltre 20 giorni.

Ma l'anticipata esecuzione del contratto alle stesse condizioni fissate in sede di aggiudicazione non poteva jure costituire ragione di modifica della previsione capitolare (art.2) caratterizzata dall'individuazione del dies a quo di decorrenza dell'anno contrattuale nella stipulazione del contratto.

L'affidamento in via anticipata dell'esecuzione del servizio, invece, si inserisce nei rapporti tra le parti assumendo la caratteristica di un episodio connesso ad una eventualità che comunque esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del fatto, rivelandosi in sé inidoneo a spiegare effetti sul sinallagma contrattuale prefigurato nei due momenti essenziali dell'offerta specificata nel capitolato e della sua accettazione negozialmente resa dal concorrente in sede di formulazione del ribasso sulla base d'asta.

Rispetto al programma contrattuale in tal modo venuto in essere, soltanto un'eventuale preventiva revisione da parte della commissione amministratrice della clausola di cui all'art.2 avrebbe potuto rendere legittima la clausola contrattuale modificativa del termine ivi fissato. Beninteso, neanche la Commissione Amministratrice avrebbe potuto tornare sul capitolato già utilizzato in gara senza addurre una insuperabile ra-



gione di pubblico interesse sopravvenuto rispetto alla data di approvazione del testo capitolare. In ogni caso, il semplice rilievo di una netta differenziazione tra una clausola capitolare deliberata dalla Commissione ed il testo contrattuale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Azienda, Direttore di Esercizio, e dell'impresa aggiudicataria porta alla conclusione della invalidità di questa ultima clausola e della sostituzione automatica con quella prefigurata nel capitolato.

Così come il Sindaco del Comune (art.151 R.D. 1915 cit.) il Direttore di Esercizio "esegue le deliberazioni" della Commissione Amministratrice. Le sue facoltà operative autonome sono concentrate sulla direzione del personale (art.34, lett.a, c e d DPR 4/10/1986, n.902) in relazione alla quale egli gode anche del particolare potere - lagatogli da espressa disposizione di legge - di transigere e conciliare la controversia (ibidem, ult.co.;, con conseguenze impegnative per l'Azienda); sugli "acquisti in economia" e sulle "spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento dell'azienda" (ibidem, lett.g).

Quanto, viceversa, ai contratti, il Direttore è competente per la stipula (ibidem lett.f) non già per la approvazione del relativo schema; cioè per la esternazione, non per la formazione della volontà contrattuale.

Deriva dal quadro normativo così delineato una giuridica inefficacia di ogni clausola contrattuale non conforme al deliberato della competente Commissione. E' evidente che nella specie alla modificazione del dies a quo di decorrenza del termine annuale di cui all'art.2 Capitolato il Direttore si è indotto, nel sottoscrivere l'art.10 del contratto, nel l'intento, di per sé logicamente fondato, di regolarizzare nel modo più completo (e sia pur per eccesso di cautela ché l'affidamento precario trimestrale del servizio per necessità urgente non costituisce procedura vietata dalla legge) amministrativamente la spesa connessa al servizio ed in particolare i versamenti effettuati in favore del medesimo soggetto, dapprima affidatario poi appaltatore. In questo senso depone, infatti, l'art.4 del contratto che prefigura un compenso di f.216.729.800.- che l'appaltatore, stando all'art.10, dovrebbe guadagnarsi dall'aprile al dicembre 1988 e che viceversa è stato commisurato per la reale durata contrattuale di un anno. Ma l'incompetenza del Direttore nella specifica materia della modificazione di atti deliberati collegialmente esclude la validità della clausola deviante.

Dalla inefficacia della clausola di cui all'art.10 del contratto deriva la sua sostituzione automatica con quella di cui all'art.2 Capitolato. Con la conseguenza ulteriore che l'istanza di proroga del contratto va considerata tempestiva e su di essa codesta Commissione, su proposta del Direttore, dovrà pronunciarsi, beninteso in piena discrezionalità; e che ovviamente la durata del contratto con la Universal Service deve intendersi prevista sino al 10/aprile/1989.

Nei sensi sopra esposti è il mio parere.

Mi permetto inoltre di suggerire per il futuro la modificazione dello art.2 della norma capitolare con l'aggiunta delle parole "ovvero dalla data di effettivo espletamento del servizio se autorizzato antecedentemente alla stipula del contratto".-

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- ESAMINATO il parere all'uopo fornito dal prof. JAMBRENGHI;
- RITENUTA l'opportunità di evitare ulteriore confusione sulla questione riguardante le gare per l'affidamento dell'incarico delle pulizie;
- CONSIDERATO che, accogliendo il parere dell'avv.JAMBRENGHI, l'Azienda non viene a trovarsi di fronte a spese maggiori a quelle che attualmente impegna per la pulizia dei mezzi;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- 1)- di ritenere esaurito il contratto sottoscritto con la S.r.l. UNIVERSAL SERVICE in data 19/4/1988 per la pulizia degli autobus, per i motivi in narrativa specificati, alla data del 18/4/1989 e non alla data del 30/11/1988;
- 2)- di modificare la deliberazione n.308 del 22/9/1988 relativamente alla data di inizio delle prestazioni oggetto della citata delibera n. 308, dall'1/12/1988 al 19/4/1989;
- 3)- di modificare l'art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto approvato con deliberazione n.308 del 22/9/1988 così come segue: "La data del presente contratto è di anni 1 (uno) dalla data di effettivo espletamento del servizio se autorizzato antecedentemente alla stipula del contratto, prorogabile.....omissis.-"

IL SEGRETARIO

F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo

sugli Atti degli Enti Locali

TARANTO

Visto: IL PRESIDENTE

F/TO ING.LUIGI PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco)

Prot. n. 34254

La Commissione nella seduta del 13 GEN. 1989

prende atto

Taranto, li 16 GEN. 1989

ffp

Il Presidente
to Prof. Avv. D. RANA

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

ALL'UFFICIO **SERVIZI MUNICIPALIZZATI**

COMUNE DI TARANTO

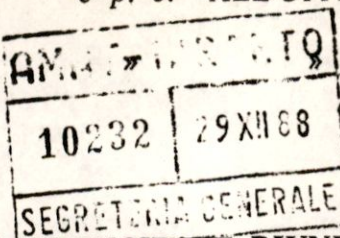
SEGRETERIA GENERALE

e p. c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

SEGR.

SEDI



DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 16.12.1988

Oggetto: Preso atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 3.11.1988-12.11.88- 17.11.88
26.11.88.

(Relatore Giudetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 16.12.1988, Prende atto delle sottometate
deliberazioni A.M.A.T.

³³⁹
 n. ~~339~~ del 3.11.1988

n. 357 del 17.11.1988

n. 341 " " "

n. 358 " " "

n. 342 " 12.11.1988

n. 359 " " "

n. 343 " " "

n. 360 " " "

n. 344 " " "

n. 361 " " "

n. 345 " " "

n. 362 " " "

n. 346 " " "

n. 363 " " "

n. 347 " " "

n. 364 " " "

n. 348 " " "

n. 365 " " "

n. 349 " " "

n. 366 " " "

n. 350 " 17.11.1988

n. 368 " 26.11.1988

n. 351 " " "

n. 369 " " "

n. 352 " " "

XXXXX

n. 353 " " "

n. 354 " " "

n. 355 " " "

n. 356 " " "

Taranto, li 19/12/1988

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATI

PRESIDENTE DELLA G. M.

Prot. n. Data



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

23 DIC. 1988

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 2347/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

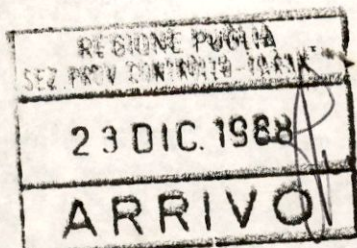
Raccomandata a mano

OGGETTO: invio deliberazioni richieste.-

A seguito Vs. note del 14/12/88 - prott.nn.31698 e
31699, ai sensi dell'art.23 della L.R.4/5/1985, n.25, tra-
smettiamo, in duplice copia, le deliberazioni richieste.
Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

- Del.nn. 342 - 343 - 344 - 350 - 351 - 352 -
358 - 359 - 361 - 364 - 366.-



ffp

RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

AMAT-TARANTO	
09968	16 XII 88
SEGRETERIA GENERALE	

Prot. N. 31698 Allegati 1

74100 Taranto,

14/12/88

Risposta al foglio N. 2187 del 29/11/88

AL SINDACO PRESIDENTE AMAT

di

Caluso

OGGETTO: Richiesta deliberazione un. 342-343-344-350-351-352 del
12/11/88 e del 17/11/88

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, ricevuta dal Comitat
nella seduta del 14/12/88

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

[Signature]

c/s

[Signature]



29 NOV. 1988

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 2187/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

REGIONE PUGLIA
NOV. CONTROLLO-TARANTO

29.NOV.1988

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
Degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T ORaccomandata a mano

ARRIVO

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

Trasmettiamo elenco oggetto dei sottoindicati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. 342- 12/11/88- Termine fine rapporto relativo al servizio pulizia autobus affidato alla S.r.l. UNIVERSAL SERVICE al 18/4/89 anziché all'1/12/88. Modifica delibera n.308 del 22/9/88 relativamente al trasferimento della data di aggiudicazione della nuova gara per il servizio di pulizia autobus al 19/4/89 anziché all'1/12/88 e dell'art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto, parte integrante della citata deliberazione.-
- Del.n.343- 12/11/88- Disdetta al 18/4/1989 nei confronti della S.r.l. UNIVERSAL SERVICE relativamente al servizio pulizia autobus.-
- Del.n.344- 12/11/88- Proroga termine fine rapporto relativo al servizio pulizia locali AMAT affidati alla Cooperativa "LIBERTAS" dal 30/11/88 al 18/4/1989.-
- Del.n.350- 17/11/88- Approvazione graduatoria concorso interno per la copertura del posto di Capo Ufficio "Programmazione - Statistiche - Orari" livello 3°.-
- Del.n.351- 17/11/88- Approvazione graduatoria concorso interno per la copertura del posto di Capo Ufficio "Gestione Materiali" livello 3°.-
- Del.n.352- 17/11/88- Approvazione verbale del 20/7/88 relativo al merito comparativo per la copertura di n.1 posto di Capo Deposito di 1.a - livello IV°.-
- Del.n.353- 17/11/88- Compenso Commissione giudicatrice preposta al concorso interno per la copertura del posto di Capo Ufficio "Programmazione - Statistiche - Orari" livello 3°.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

29 NOV. 1988

74100 Taranto,

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo 2186/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.342- 12/11/88- Termine fine rapporto relativo al servizio pulizia autobus affidato alla S.r.l. UNIVERSAL SERVICE al 18/4/89 anziché all'1/12/88. Modifica delibera n.308 del 22/9/88 relativamente al trasferimento della data di aggiudicazione della nuova gara per il servizio di pulizia autobus al 19/4/89 anziché all'1/12/88 e dell'art.2 del Capitolato Tecnico d'Appalto, parte integrante della citata deliberazione.-
- Del.n.343- 12/11/88- Disdetta al 18/4/1989 nei confronti della S.r.l. UNIVERSAL SERVICE relativamente al servizio pulizia autobus.-
- Del.n.344- 12/11/88- Proroga termine fine rapporto relativo al servizio pulizia locali AMAT affidati alla Cooperativa "LIBERTAS" dal 30/11/88 al 18/4/1989.-
- Del.n.350- 17/11/88- Approvazione graduatoria concorso interno per la copertura del posto di Capo Ufficio "Programmazione - Statistiche - Orari" livello 3°.-
- Del.n.351- 17/11/88- Approvazione graduatoria concorso interno per la copertura del posto di Capo Ufficio "Gestione Materiali" livello 3°.-
- Del.n.352- 17/11/88- Approvazione verbale del 20/7/88 relativo al merito comparativo per la copertura di n.1 posto di Capo Deposito di 1.a - livello IV°.-
- Del.n.353- 17/11/88- Compenso Commissione giudicatrice posta al concorso interno per la copertura del posto di Capo Ufficio "Programmazione - Statistiche - Orari" livello 3°.-

Distinti saluti.



ffp

Il Funzionario Superiore
(FRANCESCO FERRANTE)

53309.
29-11-88